



Direzione

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
<i>Classificazione</i>	III	1	1	Loro Sedi ITALIA
<i>All.ti n.</i>				Alle Rappresentanze di imprese con sede legale in uno Stato terzo Loro Sedi ITALIA
				Per conoscenza: ANIA Sede ITALIA

Oggetto: Trattamento prudenziale delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di compagnie assicurative.

L'IVASS ha ricevuto alcuni quesiti in ordine alla disciplina applicabile alle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia ("Quote") in possesso di compagnie assicurative, concernenti:

1. il trattamento ai fini prudenziali nel nuovo regime di vigilanza Solvency II;
2. la possibilità di utilizzare le Quote per alimentare portafogli collegati a prodotti *unit linked*.

Si forniscono di seguito i relativi chiarimenti.

1. Con l'introduzione del nuovo regime di vigilanza europeo, a partire dal 1° gennaio 2016, gli investimenti saranno assoggettati a specifici assorbimenti di capitale commisurati ai rischi sottostanti. Ai fini del calcolo del requisito di capitale secondo la *standard formula, Solvency II* non prevede il caso specifico delle partecipazioni al capitale di una Banca Centrale.

Ciò premesso, sulla base della natura e delle caratteristiche delle Quote e tenuto conto dell'orientamento assunto nella legislazione bancaria europea e nazionale nonché in alcuni ordinamenti assicurativi comunitari, l'IVASS ritiene che le Quote debbano essere trattate alla stregua di un titolo di capitale, con l'applicazione del requisito patrimoniale previsto per il rischio azionario (*equity risk*).

2. In relazione all'utilizzo delle Quote per alimentare portafogli collegati a prodotti *unit linked* l'IVASS ritiene che, allo stato attuale della legislazione, sia possibile, per un'impresa di assicurazione titolare di Quote, utilizzare tali attivi quali sottostanti di contratti assicurativi *unit linked* le cui prestazioni sono collegate a fondi interni dell'impresa; tale allocazione implica un ridotto assorbimento di capitale regolamentare.

L'impresa riserva a sé l'esercizio dei diritti connessi alle Quote, garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni settoriali in materia di costituzione e gestione di fondi interni.

Il Presidente

[firma 1]